

# RESPONSABILITA' CIVILE PER DANNI PATRIMONIALI

**DIRIGENTI AREA 7 e/o equiparati per  
n°72 Soggetti**

Contraente/Assicurato:

# ISPRA

***Polizza emessa ai sensi dell'art.3 comma 59 legge n°244 del 24/12/2007***

Al presente contratto si applicano le norme sotto riportate le quali sostituiscono qualsiasi altra norma scritta e/o riportata in contrasto o contraria ai contenuti di quanto indicato ai punti 1 - 2 e 3 che seguono, nonché in quanto pertinenti alla tipologia di polizza:

- 1) DIVIETO ARBITRATO PER LE P.A. In relazione a questo aspetto ai sensi dell'articolo 241 del D.Lgs 163/06 si prevede il divieto di arbitrato per le P.A. con decorrenza al 31 dicembre 2009 (termine ridefinito con il decreto legge 207/08 -cd decreto milleproroghe- che ha spostato i termini dal 30 marzo 2009 al 31 dicembre 2009);
- 2) REVISIONE PREZZI . L'art. 115 del D.Lgs 163/06 definisce la procedura obbligatoria di adeguamento degli importi contrattuali per servizi/forniture periodiche o continuative.
- 3) INCUMULABILITA' EQUO INDENNIZZO E RIMBORSI ASSICURATIVI IN GENERE. L'art. 50, comma 2 del DPR 686/1957 (tuttora vigente) stabilisce come criterio generale che l'equo indennizzo non è cumulabile con altri rimborsi derivanti da assicurazioni stipulate dalla P.A. per cui va dedotto dall'equo indennizzo quando eventualmente percepito a titolo di rimborso assicurativo

**SOMMARIO**

<b>DEFINIZIONI</b>	pag. 3
<b>ANDAMENTO SINISTRI</b>	pag. 3
<b>CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE</b>	pag.4
<b>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E LA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA</b>	pag. 5
<b>CONDIZIONI SPECIALI sempre operanti</b>	pag. 9

**DEFINIZIONI**

Nel testo che segue debbono intendersi per:

Contraente	Ispra (ex icram ex infs ex apat)
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Società	La Compagnia di Assicurazione aggiudicataria ed eventuali coassicuratrici
Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Contratto di assicurazione /Polizza	Il documento che prova l'assicurazione
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro

**ANDAMENTO SINISTRI ( data ultimo aggiornamento 12/06/2009 )**

Dati	Anno di accadimento							Totale complessivo
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	
<u>Numero sinistri denunciati di cui Senza Seguito</u>	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Numero sinistri pagati o ancora riservati</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
Importo Pagato + Riservato	0	0	0	0	0	0	0	0

## **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**

### **Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano.

### **Art. 2 – Altre assicurazioni**

L'assicurato deve comunicare per iscritto agli assicuratori l'esistenza e le successive stipulazioni di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

### **Art. 3 – Pagamento del premio**

L'assicurazione ha inizio dalle ore 00:00 del giorno indicato se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

A parziale deroga dell'art. 1910 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.

Se l'assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

### **Art. 4 – Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 5 – Aggravamento del rischio**

L'assicurato deve dare comunicazione scritta agli assicuratori di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.)

### **Art. 6 – Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio, gli assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'assicurato (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

### **Art. 7 – Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, alla Società alla quale è assegnata la polizza, entro 30 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:

- a) ricevimento di informazione di garanzia;
- b) formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato (Privato – Ente Pubblico – Corte dei Conti – ecc.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

### **Art. 8 – Facoltà bilaterale di recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli assicuratori e l'assicurato possono recedere dall'assicurazione, con preavviso di 60 giorni. In caso di recesso da parte degli assicuratori, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di premio netto relativo al periodo di rischio non corso.

### **Art. 9 – Validità Durata e Cessazione del contratto**

Il presente contratto di assicurazione decorre dalle ore 00:00 del 01/01/2010 e cessa il 31/12/2014 fermo il pagamento del premio entro 30 gg dalla data di aggiudicazione della gara, ed escludendosi fin d'ora la clausola del tacito rinnovo.

La prima rata di premio corrisponderà al periodo assicurativo 01/01/2010 – 31/12/2010, le rate successive scadranno al 31/12 di ogni anno.

Su espressa volontà delle parti la presente assicurazione potrà essere prorogata alle medesime condizioni contrattuali ed economiche di anno in anno, con un massimo di tre anni, salvo le verifiche annuali in ottemperanza al disposto dell'art.44 della Legge 23.12.1994 n.724 e s.m.i.

Qualora la Società non conceda la proroga di cui al comma precedente, la stessa, su richiesta del Contraente, si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni. La Compagnia richiederà in tal caso una quota di premio in stretto rapporto proporzionale.

La presente polizza oltre ai disposti di cui sopra richiama i contenuti del CCNL ed adegua la regolamentazione economica della stessa tanto al CCNL quanto alle disposizioni normative emesse dagli organi competenti.

**Art. 10 – Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

**Art. 11 – Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza dell'assicurato.

**Art. 12 – Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge Italiana

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA**

**Art. 13 – Oggetto dell'assicurazione**

**13.1 – Responsabilità civile verso terzi**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, di perdite pecuniarie involontariamente cagionate a terzi nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali descritte in polizza.

- a) L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali ( sia tecniche che amministrative), compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l'assicurato stesso debba rispondere ai sensi di legge;
- b) La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali La garanzia comprende altresì le somme che siano poste a carico dell'Assicurato a seguito dell'esercizio di rivalsa da parte dello Stato, della Pubblica Amministrazione o dell'Ente di appartenenza che abbia risarcito il terzo danneggiato.
- c) La garanzia di cui al comma a) comprende inoltre le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina;
- d) Si conviene che in caso di decesso dell'assicurato rimane l'obbligo da parte degli assicuratori a tenere indenni gli eredi dalle richieste di risarcimento avanzate dai terzi per sinistro verificatosi durante il tempo della decorrenza dell'assicurazione, sulla base di quanto previsto dall'art.19, ferme le prescrizioni previste dalla legge.

Per perdite pecuniarie si intende il pregiudizio economico risarcibile ai termine di polizza, che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a cose.

La garanzia è prestata esclusivamente per il fatto proprio di ciascun soggetto assicurato.

*A deroga dell'art. 1900 de Codice Civile, la garanzia di responsabilità civile, per patto espresso, deve ritenersi estesa ai danni patrimoniali involontariamente causati a terzi per colpa grave di cui l'assicurato stesso, ai sensi di legge, debba rispondere.*

**13.2 – Garanzia facoltativa a carico dei singoli con quota individuale del premio a carico dell'assicurato**

**Responsabilità amministrativa e amministrativa-contabile**

Gli assicuratori si obbligano a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale responsabile, ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte de Conti, per danni patrimoniali cagionati alla Pubblica Amministrazione, all'Ente di Appartenenza e/o all'Erario in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto).

La garanzia si intende inoltre estesa all'azione di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione che abbia autonomamente risarcito il terzo dei danni patrimoniali involontariamente provocati all'assicurato stesso, in proprio od in concorso con altri.

Si conviene che in caso di decesso dell'assicurato rimane l'obbligo degli assicuratori a tenere indenni gli eredi dalle azioni, in sede di rivalsa, della Pubblica Amministrazione in genere, compreso l'Ente di appartenenza, per sinistro verificatosi durante il tempo di decorrenza dell'assicurazione, sulla base di quanto previsto all'art.19, ferme le prescrizioni previste dalla legge.

Relativamente alle suddette garanzie colpa grave, responsabilità amministrativa e amministrativa-contabile viene espressamente convenuto che la relativa quota di premio, nell'importo indicato nella scheda di assicurazione o in eventuale "appendice" di polizza, resterà ad intero ed esclusivo carico di ciascun assicurato.

**Art.14 – Perdite per interruzione o sospensione di attività di terzi**

La garanzia di cui alla presente polizza comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del massimale annuale in aggregato, indipendentemente dal numero di sinistri, verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo a carico dell'assicurato.

**Altre Condizioni Operanti**

La garanzia comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni:

- derivanti da svolgimento di incarichi di preposto al servizio di sicurezza e prevenzione sul luogo di lavoro in base al disposto del D.L. n° 626 del 1994 e n° 494 del 1996; D. lgs. 81/2008
- conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. Questa estensione di garanzia è prestata con un massimo risarcimento pari a € 150.000 per sinistro e per anno assicurativo

**Incarico Di Responsabile Unico Del Procedimento**

Sono comprese in garanzia le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per danni connessi all'attività di Responsabile unico del Procedimento come definito dal DPR 554/99. Questa specifica estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza massima di un importo pari al 30% del massimale, per sinistro e per anno, indicato in polizza; per tale garanzia rimane a carico dell'Assicurato uno scoperto pari al 10% di ciascun sinistro con il minimo assoluto di € 5000.

**Art. 15 – Perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del personale**

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Per tali perdite, gli assicuratori risponderanno per ogni singolo assicurato e per anno assicurativo nei limiti del massimale di polizza, indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo a carico dell'assicurato.

**Art. 16 – Legittimazione**

Si prende atto che se la presente polizza viene stipulata dalla Contraente a favore degli Assicurati, ovvero della persona giuridica che stipula l'assicurazione, la Contraente adempie agli obblighi previsti dall'assicurazione stessa, ed esercita conseguentemente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, anche in via esclusiva, con il consenso dell'Assicurato che si intende espressamente acquisito e prestato in sede di promozione e stipula del presente contratto anche se qui non formalmente riprodotto e rappresentato.

**Art. 17 - Garanzia Per Igiene E Sicurezza Del Lavoro**

L'assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli assicurati in funzione di:

- a) Datore di Lavoro e/o Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del decreto Legislativo n.626 del 19/09/1994 e successive modifiche e/o integrazioni;
- b) B) "Committente" Responsabile dei Lavori " , ai sensi del decreto legislativo n.494 del 14/08/1996 e successive modifiche e/o integrazioni.

#### **Art. 18 – Attività di rappresentanza**

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 13) si precisa che l'Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza e su mandato dell'Ente di Appartenenza in uno o più organi collegiali.

#### **Art. 19 – Limiti di indennizzo**

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale di € 1.500.000,00 per singolo assicurato/sinistro. In ogni caso il massimo esborso per la Società non potrà superare, per la totalità degli assicurati, la somma di € 10.000.000,00 per anno assicurativo.

Resta convenuto che, nel caso di corresponsabilità di più assicurati dello stesso Ente della Pubblica Amministrazione nella determinazione di un medesimo sinistro, gli assicuratori per tale sinistro sono obbligati sino ad un massimo di € 10.000.000,00 complessivamente fra tutti gli assicurati.

Le garanzie vengono prestate con uno scoperto a carico dell'assicurato del 10% con il minimo di € 250,00 ed il massimo di € 2.000,00 per ogni sinistro.

Lo scoperto dovrà restare a carico dell'assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza del diritto all'indennizzo, farla assicurare da altri assicuratori.

#### **Art. 20 – Rischi esclusi dall'assicurazione**

L'assicurazione non vale per le perdite conseguenti a:

- a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- b) atti od omissioni da parte di, o danni o reclami notificati a, qualsiasi degli assicurati in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza;
- c) la stipulazione e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica di assicurazioni, nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione fra assicurato e contraente dell'onere di pagare premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
- d) azioni od omissioni imputabili all'assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- e) inquinamento dell'aria dell'acqua e del suolo nonché danno ambientale;
- f) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- g) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'assicurato salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'assicurato e salvo espressa pattuizione ;
- h) azioni di un assicurato nei confronti di un altro assicurato salvo il caso in cui l'assicurato provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato un assicurato così come definito alla presente polizza;
- i) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la responsabilità civile di cui alla legge 990 del 1969; nonché per le perdite:
- j) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- k) che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; salvo che l'assicurato provi che l'evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti.
- l) attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o enti privati salvo quanto precisato dall'Art. 13;

**Art. 21 – Inizio e termine della garanzia (modificabile parzialmente)**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere **non oltre cinque anni prima dalla data di stipula della presente polizza** e non siano state ancora presentate né all'assicurato neppure all'Ente di appartenenza dell'assicurato.

Agli effetti di quanto disposto dagli art. 1892-1893 C.C., ogni assicurato dichiara di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, già al momento della stipulazione dell'assicurazione.

L'assicurazione è altresì operante per i **sinistri denunciati agli assicuratori nei 10 (dieci) anni successivi alla scadenza della presente polizza**, purché afferenti a comportamenti colposi in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.

Nel caso di morte o pensionamento dell'assicurato, o di cessazione, da parte dell'assicurato dell'attività assicurata per qualsiasi motivo tranne licenziamento, l'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati agli assicuratori nei 10 (dieci) anni successivi alla scadenza della presente polizza, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.

Per l'estensione nei termini di cui sopra l'assicurato verserà un premio anticipato in unica soluzione pari a tre volte il premio annuale di ultima rata.

Per i sinistri denunciati agli assicuratori dopo la cessazione della validità dell'assicurazione, il limite di indennizzo, indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato in polizza.

La presente garanzia cesserà immediatamente nel caso l'assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

**Art. 22 – Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi in essere nel territorio dell'Unione Europea.

Nonostante quanto sopra, viene concordato che la garanzia è valida anche nei confronti di dipendenti mentre prestano servizio all'estero, ma limitatamente alla Responsabilità Civile derivante loro ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico

**Art. 23 – Persone non considerate terzi**

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le Società di cui l'assicurato e le predette figure siano amministratori.

**Art. 24 – Cessazione dell'assicurazione**

Oltre agli altri casi previsti dalla Legge, e salva la garanzia postuma di cui all'art. 18 della presente polizza, l'assicurazione cessa in caso di cessazione da parte dell'assicurato per pensionamento, dimissioni, o altri motivi, dall'incarico istituzionale.

**Art. 25 – Vincolo di solidarietà**

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale responsabilità dell'assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'assicurato con altri soggetti, gli assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'assicurato stesso.

**Art. 26 – Danni di serie**

In caso di sinistri di serie la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.

**Art. 27 – Copertura sostituti**

Nel caso di sostituzione temporanea o permanente dell'assicurato, l'assicurazione s'intende automaticamente operante nei confronti dei relativi sostituti dal momento del loro incarico.

**Art. 28 – Gestione delle vertenze di sinistro – Spese legali**

Gli assicuratori prestano la seguente garanzia nel rispetto di quanto disposto dalla L.135/97 e dal D.L.67/97 e s.m.i. nonché nel caso di non applicabilità delle disposizioni di cui alle norme indicate, assumono fino all'ultimo grado di giudizio la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'assicurato, designando, in accordo con l'assicurato, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso con l'assenso dell'assicurato.



Sono a carico degli assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra assicuratori e assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.

Gli assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'assicurato multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

#### **Art. 29 - Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

### **CONDIZIONI SPECIALI (sempre operanti)**

#### **Estensione D.Lgs. 81/2008**

Sempre che l'Assicurato sia in possesso delle qualifiche legalmente richieste e che si sia sottoposto all'addestramento previsto dalla legge, e ferme restando tutte le altre condizioni ed esclusioni di polizza, l'assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dall'Assicurato in funzione di:

1)"Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni. Si precisa che la copertura è pienamente operante anche a favore di quegli Assicurati che non abbiano seguito un idoneo corso, in quanto tale corso non viene per loro richiesto nell'ambito del medesimo decreto legislativo.

2)"Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Acquisizioni in economia**

Premesso che l'Assicurato sia stato legittimato a procedere ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia mediante: a) amministrazione diretta b) procedura di cottimo fiduciario, l'assicurazione s'intende estesa alle responsabilità derivanti all'Assicurato in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'impresa cottimista.

#### **Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.Lgs. 196/2003**

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate da taluno dei Dipendenti dell'Assicurato a terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, dello stesso. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali di tale Dipendente. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell'art. 11 del D.Lgs 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 c.c, e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 Codice Civile